



Febbraio 2017

Primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Rapporto esplicativo

Indice

1.	Osservazioni introduttive	1
2.	Linee generali dell'avamprogetto	1
3.	Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.....	1
4.	Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società.....	1
5.	Rapporto con il diritto europeo.....	1
6.	Commento ai singoli articoli.....	2
7.	Commento agli allegati	5

1. Osservazioni introduttive

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha adottato il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 (FF 2016 6921), che include una revisione totale della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0), nonché modifiche di altre leggi federali. A seguito di questa decisione si dovranno adeguare diverse ordinanze¹, tra cui figura anche l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEn; RS 730.01). Per motivi di trasparenza, si coglie l'occasione anche per trasferire le disposizioni concernenti gli impianti, i veicoli e gli apparecchi in una nuova ordinanza. L'ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie che ne deriva costituisce parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanze resi necessari dal primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.

2. Linee generali dell'avamprogetto

Le disposizioni concernenti gli impianti, i veicoli e gli apparecchi finora contenute nell'OEn sono riassunte in un'ordinanza separata. Lo scopo di questa nuova ordinanza è quello di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e aumentarne l'efficienza energetica. Dal punto di vista materiale, gli adeguamenti sono di lieve entità rispetto all'OEn in vigore. La nuova ordinanza presenta tuttavia una classificazione leggermente diversa. Inoltre, rispetto all'OEn in vigore, per le medesime esigenze necessarie il testo dell'ordinanza conta oltre un terzo di pagine in meno.

3. Ripercussioni finanziarie e sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche previste non comportano ripercussioni a livello finanziario, di personale o altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

4. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

Dal punto di vista materiale, la nuova ordinanza comporta pochi cambiamenti rispetto all'OEn in vigore. Le modifiche previste comportano dunque ripercussioni molto limitate per l'economia, l'ambiente e la società.

5. Rapporto con il diritto europeo

Le disposizioni concernenti gli apparecchi devono agevolare, oltre al risparmio di energia, in particolare anche il commercio con l'UE, riprendendo i regolamenti dell'UE ed eliminando così gli ostacoli al commercio. La revisione prevista non comporta una modifica del rapporto in essere con il diritto europeo.

¹ Cfr. a tal riguardo le informazioni dettagliate sulla situazione iniziale nel rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sull'energia (OEn) del 1° febbraio 2017.

6. Commento ai singoli articoli

Secondo l'articolo 44 capoverso 1 LEn, ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana prescrizioni per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie.

Le disposizioni dell'OEn finora in vigore subiscono solo lievi modifiche materiali o rimangono invariate. Le modifiche di natura puramente formale o riguardanti una diversa classificazione sono illustrate solo puntualmente nei prossimi capitoli.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

Il capoverso 1 sancisce lo scopo dell'ordinanza, ovvero ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e aumentarne l'efficienza energetica.

Il capoverso 2 precisa poi il campo d'applicazione materiale e territoriale. L'ordinanza si applica dunque a impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano notevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera.

Art. 2 Definizioni

L'articolo 2, lettere a e b, riprende in maniera invariata dal punto di vista materiale il contenuto dell'attuale articolo 1 lettere p e q dell'OEn, che definisce la commercializzazione e la cessione.

La messa in offerta di cui si parla nella legislazione in materia di energia va distinta dall'offerta di diritto privato sancita nel Codice delle obbligazioni. Al momento della decisione di acquisto di un apparecchio elettrico, la disposizione nell'OEn punta a proteggere i potenziali clienti da indicazioni errate o assenti sull'efficienza energetica. Questi ultimi devono potersi fidare del fatto che le indicazioni concernenti impianti, veicoli e apparecchi corrispondono alle prescrizioni legali. Le disposizioni di diritto privato, invece, puntano a proteggere il venditore e a procurargli più ordini di quelli che in genere può evadere.

Capitolo 2: Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Sezione 1: Impianti e apparecchi prodotti in serie

Art. 3 Esigenze generali

L'articolo 3 prevede che gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie nonché i loro componenti prodotti in serie possono essere commercializzati e ceduti se questi prodotti (a) adempiono le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia, (b) hanno passato la procedura di omologazione energetica (procedure di valutazione della conformità); e (c) sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.

Art. 4 Esigenze minime

Il capoverso 1 rinvia agli allegati per quanto concerne le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all'efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie.

Il capoverso 2 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 6 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità

Il capoverso 1 riprende il contenuto dell'attuale articolo 1 lettera i dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Per i dettagli si rinvia agli allegati.

Nel capoverso 2 si sancisce esplicitamente che la procedura di valutazione della conformità deve soddisfare una delle procedure previste nell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2009/125/CE².

Pertanto si può applicare il sistema di controllo interno della progettazione descritto nell'allegato IV della direttiva o il sistema di gestione descritto nell'allegato V.

Art. 6 Etichettatura

I capoversi 1 e 2 riprendono il contenuto dell'attuale articolo 11 capoversi 1 e 2 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Per i dettagli si rinvia agli allegati.

Nel capoverso 3 si sancisce esplicitamente che chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con essi.

Il capoverso 4 precisa che, in aggiunta al capoverso 3, chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità l'etichetta Energia sia apposta in modo ben leggibile. In alternativa, anche la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta Energia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l'indicazione del prezzo.

Art. 7 Dichiarazione di conformità

Il nuovo articolo 7 riprende i numeri concernenti la dichiarazione di conformità disciplinati in maniera identica negli attuali allegati.

Il capoverso 1 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 2 lettera a dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

Il capoverso 2 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali indicazioni deve contenere la dichiarazione di conformità. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo nell'ordinanza.

Il capoverso 3 prevede ora la possibilità di rilasciare un'unica dichiarazione di conformità qualora un impianto o un apparecchio sia assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità.

Il capoverso 4 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 4 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

Art. 8 Documenti tecnici

Il nuovo articolo 8 riprende i numeri concernenti i documenti tecnici disciplinati in maniera identica negli attuali allegati.

Il capoverso 1 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 2 lettera b dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

Il capoverso 2 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali indicazioni devono contenere i documenti tecnici. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo nell'ordinanza.

² Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

Il capoverso 3 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 3 secondo periodo dell'OEn senza modifiche materiali.

Il capoverso 4 riprende il contenuto dell'attuale articolo 10 capoverso 4 dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali.

Art. 9 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità

L'articolo 9 riprende il contenuto dell'attuale articolo 21a dell'OEn senza modifiche materiali.

Sezione 2: Veicoli prodotti in serie

Art. 10 Etichettatura

Finora l'obbligo di etichettatura era sancito nell'appendice 3.6 dell'OEn, mentre ora lo è già nel testo principale. Dal punto di vista materiale questa disposizione non subisce modifiche sostanziali rispetto al diritto vigente; vengono solo precisate le indicazioni dell'etichetta Energia da segnalare.

Art. 11 Informazione del pubblico in merito all'allegato 4

Questa disposizione corrisponde in ampia misura all'attuale articolo 22b dell'OEn. Le caratteristiche dei veicoli che l'UFE deve valutare sono leggermente estese. Il pubblico è informato in merito alla valutazione. I complementi che prevedono la possibilità per l'UFE di affidare a terzi questi compiti sono stralciati. Questo è già possibile in virtù dell'articolo 67 della LEne.

Art. 12 Disposizioni di esecuzione relative all'allegato 4

Dal punto di vista materiale questa disposizione corrisponde all'attuale articolo 28a capoversi 2 e 3 dell'OEn.

Capitolo 3: Esecuzione

Art. 13 Controlli e misure

Il capoverso 1 prevede che l'UFE controlli se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi commercializzati e ceduti corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A parte alcuni lievi adeguamenti redazionali, questo capoverso corrisponde al contenuto dell'attuale articolo 22 capoverso 1 primo periodo dell'OEn.

Il capoverso 2 riprende il contenuto dell'attuale articolo 22 capoverso 1 secondo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali.

Il capoverso 3 riprende il contenuto dell'attuale articolo 22 capoverso 4 primo periodo dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

Art. 14 Competenze speciali nel caso di impianti e apparecchi prodotti in serie

A parte alcuni lievi adeguamenti redazionali, il contenuto dei capoversi 1 e 2 è sostanzialmente immutato dal punto di vista materiale e ripreso dall'attuale articolo 22 capoversi 2 e 3.

Il nuovo capoverso 3 prevede che l'UFE possa inoltre ordinare un'omologazione energetica (valutazione della conformità) qualora (a) dalla prova di cui all'articolo 7 (dichiarazione di conformità) e 8 (documenti tecnici) non risulti abbastanza chiaramente che gli impianti o gli apparecchi prodotti in serie non corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza; oppure (b) esista il dubbio che gli impianti o gli apparecchi prodotti in serie non corrispondano alla documentazione presentata.

Il capoverso 4 sancisce chi deve sostenere i costi della valutazione della conformità svolta conformemente al capoverso 3.

Il capoverso 5 riprende il contenuto dell'attuale articolo 22 capoverso 4 secondo periodo dell'OEn senza modifiche materiali.

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 15

L'articolo 15 riprende il contenuto dell'attuale articolo 28 lettere a, b e h dell'OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

7. Commento agli allegati

Le attuali appendici rimangono invariate o subiscono solo modifiche di lieve entità dal punto di vista materiale. Le modifiche di natura puramente redazionale o che consistono unicamente in una classificazione leggermente diversa sono illustrate solo puntualmente qui di seguito.

I seguenti commenti ai singoli numeri valgono in egual misura per tutti gli allegati (ad eccezione dell'allegato 4). L'allegato 4 riprende il contenuto dell'attuale appendice 3.6 dell'OEn senza modifiche materiali.

Numero 1 Campo d'applicazione

Il numero 1 riprende il contenuto del campo d'applicazione delle attuali appendici. Ora si riprendono anche le singole definizioni dell'UE. Questo avveniva già puntualmente nelle attuali appendici e ora deve essere attuato in maniera identica per tutti gli allegati.

Numero 2 Esigenze per la commercializzazione

Per le esigenze relative alla commercializzazione, il numero 2 rinvia all'articolo concreto e/o all'allegato del relativo atto europeo.

Se la Svizzera, rispetto all'UE, prevede maggiori esigenze per la commercializzazione di singoli prodotti, si precisa anche il corrispondente indice dell'efficienza energetica (IEE). Ciò riguarda tuttavia solo le eccezioni di cui all'articolo 2 lettera c numero 5 dell'ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE; RS 946.513.8).

Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per la commercializzazione, in questa sede occorre far riferimento all'inasprimento previsto per il futuro.

Numero 3 Procedura di omologazione energetica

Per la procedura di omologazione energetica (procedura di valutazione della conformità), il nuovo numero 3 rinvia ai metodi di misurazione e di calcolo nei corrispondenti atti dell'UE. Occorre evitare di rinviare esplicitamente a una norma europea (EN). Le esigenze determinanti sono contenute nel corrispondente atto europeo.

Inoltre, il numero 3 prevede anche che i risultati della valutazione della conformità svolta nel quadro della procedura di valutazione della conformità siano registrati nei documenti tecnici.

Infine si prevede che la valutazione della conformità nel quadro dei controlli di mercato avvenga secondo i metodi di misurazione e di calcolo dei rispettivi atti europei. I valori misurati devono rispettare i limiti di tolleranza previsti dall'UE.

Numero 4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Il numero 4 riprende in ampia misura il contenuto delle attuali appendici relative all'indicazione del consumo di energia e all'etichettatura.

Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per l'etichettatura (p. es. se variano le classi di efficienza sull'etichetta Energia), in questa sede occorre far riferimento all'inasprimento previsto per il futuro.

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Numero 5 Disposizioni transitorie

Ove necessario, il numero 5 riprende in maniera invariata dal punto di vista materiale i rispettivi contenuti delle disposizioni transitorie delle attuali appendici. Si dovrà tuttavia scegliere una formulazione uniforme.